



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

IL SEGRETARIO GENERALE

Salice Salentino, 13/10/2021

Ai Responsabili di P.O.

SEDE

Ai dipendenti com.li TUTTI

SEDE

Al Sindaco e alla Giunta Comunale

OGGETTO: DECRETO n. 127 del 21.09.2021 " *DECRETO GREEN PASS* " – CIRCOLARE n. 2

Si fa seguito alla propria precedente circolare in data 8 ottobre u.s. con cui si è data informazione a tutti i dipendenti dell'entrata in vigore del D.L. 127/2021 ai sensi del quale dal 15 ottobre prossimo e fino al 31/12/2021 (termine di cessazione dello stato di emergenza), al personale delle amministrazioni pubbliche, è fatto obbligo di possedere e di esibire per l'accesso nei luoghi in cui svolge l'attività lavorativa, su richiesta, la certificazione verde COVID-19 di cui all'articolo 9 del DL 52/2021 (certificazioni comprovanti lo stato di avvenuta vaccinazione contro il SARS-CoV-2 o guarigione dall'infezione da SARSCoV-2, ovvero l'effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus SARS-CoV-2).

Il predetto obbligo è esteso anche ad ogni soggetto (non dipendente dell'amministrazione) che accede alla struttura per lo svolgimento di una attività professionale propria o per conto del proprio datore di lavoro, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso l'amministrazione comunale, anche sulla base di contratti esterni (art. 1 comma 2 D.L. 127/2021).

E' opportuno precisare che l'obbligo di essere in possesso delle certificazioni verdi, riguarda anche i componenti della giunta e del consiglio comunale soggetti titolari di cariche elettive (art. 1 comma 11 D.L. 127/2021).

In attuazione del D.P.C.M. firmato ieri 12 ottobre dal Presidente Draghi, contenente le linee guida per l'applicazione da parte delle pubbliche amministrazioni della disciplina di cui all'art. 1 del citato D.L. n. 127/2021, in materia di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale, **si dettano di seguito le disposizioni organizzative per dare attuazione alle citate normative.**

GLI OBBLIGHI IN CAPO AI LAVORATORI

Il lavoratore ha l'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19, quale condizione per l'accesso al luogo di lavoro e, conseguentemente, per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

Resta fermo che il possesso di tale certificazione non fa comunque venire meno gli obblighi di comunicazione a carico del soggetto che dovesse contrarre il virus Covid-19 o che comunque presenti i sintomi riconducibili ad una possibile infezione. In tali casi, la certificazione verde eventualmente già acquisita, a prescindere da quale ne sia l'origine, non autorizza in alcun modo l'accesso o la permanenza nei luoghi di lavoro.

L'obbligo di possedere e di esibire, su richiesta, la certificazione verde Covid-19 è **escluso per i soli soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica**, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute (a tal fine, non potrà essere ritenuto valido un generico certificato rilasciato dal medico curante), la quale **dovrà essere consegnata esclusivamente al Medico Competente**.

Non basta il possesso della certificazione verde Covid-19, ma il dipendente, su richiesta, deve essere in grado di esibirla; il possesso della certificazione verde Covid-19, infatti, non può essere oggetto di autocertificazione.

E' importante sottolineare, quindi, che anche il dipendente impossibilitato a dimostrare il possesso della certificazione verde Covid-19 (perché, ad esempio, ha dimenticato il cellulare a casa) non può comunque accedere al luogo di lavoro e deve essere considerato assente ingiustificato, ovvero è passibile di sanzioni qualora dovesse in ogni modo entrare nel luogo di lavoro.

Al di fuori dell'esenzione prevista dalla norma (soggetti esclusi dalla campagna vaccinale) **non sono consentite deroghe al predetto obbligo. Non è pertanto permesso in alcun modo individuare i lavoratori da adibire al lavoro agile sulla base del mancato possesso di tale certificazione.**

Il possesso della certificazione verde Covid-19 e la sua esibizione sono condizioni che devono essere soddisfatte (entrambe) **al momento dell'accesso alla sede di servizio**; è preciso dovere di ciascun dipendente **ottemperare a tale obbligo a prescindere dalle modalità di controllo adottate dall'Amministrazione.**

Il personale, nel caso in cui comunichi di non essere in possesso della certificazione verde COVID-19 o qualora risulti privo della predetta certificazione al momento del controllo, ai sensi art. 1 comma 6 D.L. 127/2021, è considerato assente ingiustificato fino alla presentazione della predetta certificazione con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro. Per i giorni di assenza ingiustificata di cui al primo periodo non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati.

Inoltre l'accesso del personale dipendente ai luoghi di lavoro in violazione dei predetti obblighi, è punito con la sanzione amministrativa prevista dal comma 1 dell'articolo 4 del decreto legge n. 19 del 2020, stabilita in euro da 600 a 1.500.

Di contro, l'unica categoria di soggetti esclusa dall'obbligo di possedere e di esibire la certificazione verde Covid-19 per entrare negli uffici pubblici è quella degli utenti, ovvero coloro che vi accedono per fruire dei servizi erogati dall'amministrazione.

MODALITÀ E SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO

L'art. 1, comma 4, del D.L. n. 127/2021 individua nel "datore di lavoro" il soggetto preposto al controllo.

Per datore di lavoro deve intendersi il dirigente apicale di ciascuna amministrazione o soggetto equivalente, a seconda del relativo ordinamento. Le suindicate Linee Guida individuano il Segretario Comunale quale dirigente apicale preposto al potere di controllo ferma restando la possibilità di delegare la predetta funzione – con atto scritto - a specifico personale con qualifica dirigenziale, ovvero posizione organizzativa.

Pertanto, avvalendosi di tale facoltà, la scrivente delega l'intera procedura sull'attuazione dei controlli e sull'accertamento e contestazione delle violazioni al **Responsabile del I settore**, Avv. Maria Loredana Mele, già datore di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 che nel prosieguo sarà indicato come "*Responsabile Green pass*".

Tale Responsabile potrà assegnare alcune funzioni a personale del proprio settore sulla base di specifico atto di delega.

Per quanto riguarda l'effettuazione dei controlli, si stabilisce che la stessa sia effettuata "**a campione**".

Il Responsabile Green pass delegherà a sua volta a ciascun Responsabile di Settore le attività di controllo a campione, con cadenza giornaliera, sul possesso della certificazione verde Covid-19 del proprio personale in misura percentuale **non inferiore al 20% di quello presente in servizio**, assicurando che il controllo sia effettuato, nel tempo, in maniera omogenea con un criterio di rotazione, su tutto il personale dipendente e, prioritariamente, nella fascia antimeridiana della giornata lavorativa.

Nelle more dell'approntamento da parte del Governo dei software relativi ai controlli automatici all'accesso in sede di prima applicazione lo svolgimento di controlli a campione sarà attuato attraverso l'applicazione denominata "**VerificaC19**", già disponibile gratuitamente sugli store.

L'esito dei controlli effettuati verrà registrato giornalmente su apposito registro.

Il Responsabile del Settore che ha svolto il controllo dovrà intimare al lavoratore sprovvisto di certificazione di lasciare immediatamente il posto di lavoro e dovrà comunicare al competente Responsabile Green Pass (o all'ufficio da questi delegato) l'inizio dell'assenza ingiustificata, che perdurerà fino alla esibizione della certificazione verde includendo nel periodo di assenza anche le eventuali giornate festive o non lavorative.

In questo caso, inoltre, dopo aver accertato l'accesso nella sede di lavoro senza certificazione, il Responsabile Green pass (o suo delegato incaricato dell'accertamento e della contestazione delle violazioni) sarà tenuto ad avviare anche la procedura sanzionatoria di cui all'art. 9-quinquies del D.L. n. 52/2021 (che sarà irrogata dal Prefetto competente per territorio).

In caso di accesso alle sedi in assenza di certificazione verde Covid-19, restano comunque ferme le conseguenze disciplinari previste dall'ordinamento.

Il quadro sanzionatorio delineato dalla norma non esclude, ovviamente, le responsabilità penali per i casi di alterazione o falsificazione della certificazione verde Covid-19 o di utilizzo della certificazione altrui.

Per i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, il controllo sarà effettuato mediante lettura del QRCODE in corso di predisposizione; nelle more tale personale, previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell'amministrazione, non potrà essere soggetto ad alcun controllo. Resta fermo che il Medico competente – ove autorizzato dal dipendente - può informare il personale deputato ai controlli sulla circostanza che tali soggetti debbano essere esonerati dalle verifiche.

Ciascun Responsabile di Settore provvederà, altresì, al controllo di ogni soggetto (non dipendente dell'amministrazione) che accede al proprio settore per lo svolgimento di una attività professionale propria o per conto del proprio datore di lavoro, a tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso il settore, a tutti i fornitori di servizi sulla base di contratti esterni (art. 1 comma 2 D.L. 127/2021) stipulati dal responsabile del settore di riferimento.

Ai soggetti sprovvisti di certificazione verde Covid sarà inibito l'accesso alla sede comunale.

Resta fermo che, a sua volta, il Responsabile del Settore potrà assegnare le attività di cui sopra ad altro personale del proprio settore.

TRATTAMENTO ECONOMICO PER L'ASSENZA INGIUSTIFICATA

In relazione alle giornate di assenza ingiustificata, al lavoratore non è dovuto alcun compenso né di carattere fisso e continuativo, né di carattere accessorio o indennitario. Le giornate di assenza ingiustificate **sono considerate servizio non utile a tutti gli effetti** (previdenziale, di anzianità di servizio o per la maturazione di classi o scatti economici, o per l'avanzamento).

CONTROLLO COMPONENTI ORGANI POLITICI

Il Responsabile del I settore (o suo delegato) è incaricato del controllo giornaliero a campione per i componenti della Giunta Comunale e il Sindaco.

Il controllo per i Consiglieri sarà effettuato dallo stesso Responsabile in occasione della riunione del Consiglio Comunale o dell'accesso alla sede comunale.

Per i politici in questi casi la rilevazione del possesso della certificazione verde Covid-19 avviene attraverso l'utilizzo dell'app gratuita "VerificaC19".

Ai soggetti privi di certificazione è inibito l'accesso.

Per altre informazioni di carattere generale si rimanda alla lettura delle FAQ della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Antonietta Foggetti

